

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 160 del 10.09.2009

L'anno duemilanove, addì dieci del mese di settembre alle ore 09.00 negli Uffici ove ha sede legale l'Agenda Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all'oggetto

OGGETTO: Convenzione tra l'A.Re.S.S. e l'Università degli Studi di Torino (Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute) per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende sanitarie;

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della medesima legge e dell'art. 6, comma 4, dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999, l'Agenzia può far ricorso a collaborazioni, tra l'altro, con l'Università e Istituzioni scientifiche, per lo sviluppo dei progetti previsti nel proprio Piano di Attività e Spesa;

Con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.Re.S.S. n. 71 del 06.06.2007 è stata approvata una convenzione quadro, di durata triennale, con l'Università degli Studi di Torino, finalizzata ad attivare una collaborazione di carattere scientifico in attività di studio e ricerca in aree tematiche di comune interesse e nell'ambito dell'attività didattica e della formazione;

Dato atto che la convenzione sopra richiamata prevedeva, all'art. 1, che le varie attività sarebbero state definite successivamente mediante la stipula di appositi contratti attuativi.

Vista la nota del 22.04.2009, Prot. A.Re.S.S. 0001731/2009, con la quale la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, dell'Università degli Studi di Torino, ha chiesto la stipula di una convenzione, finalizzata a concordare l'avvio di attività pratiche professionalizzanti ("APP"), presso la sede dell'A.Re.S.S.;

Considerato che la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, dell'Università degli Studi di Torino, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale, così come previsto dall'art. 27 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382, dall'art. 2 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 e dall'art. 2 comma 5, del D. Lgs. 08.08.1991 n. 257;

Ritenuto di interesse per l'A.Re.S.S. il coinvolgimento nella didattica scientifica avanzata e il mantenimento di rapporti di collaborazione e di scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

Visto il testo della convenzione trasmesso dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, Prot. n. 26006 del 04.08.2009, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che lo schema convenzionale non prevede oneri a carico dell'A.Re.S.S., salvo l'attivazione di una polizza assicurativa, esclusivamente per eventi che possono ricadere sotto la sua diretta responsabilità, come previsto dall'art. 4 del disciplinare allegato;

Tutto ciò premesso:

Vista la Legge Regionale n. 10/1998;

Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell'Agenzia);

Vista la Legge 196/97;

Visto il D.P.R. n. 382, dall'art. 27 del 11.07.1980;

Visto il D.P.R. n. 162, dall'art. 2 del 10.03.1982;

Visto il D. Lgs. n. 257 art. 2 comma 5 del 08.08.1991;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e la L.R. 7/2005;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 6.06.2007.

D E L I B E R A

Per le motivazioni esplicitate in premessa:

- Di approvare la convenzione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra l'A.Re.S.S. e l'Università degli Studi di Torino (Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute), per lo svolgimento di attività pratiche professionalizzanti (APP);
- Di stabilire che la suddetta convenzione ha durata di tre anni accademici, a decorrere dall'anno accademico 2008/2009.
- Di stabilire che la suddetta convenzione non prevede oneri a carico dell'A.Re.S.S., salvo l'attivazione di una polizza assicurativa integrativa a quella garantita dall'Università agli specializzandi, esclusivamente per eventi che possono ricadere sotto la sua diretta responsabilità;
- Di dare atto che la spesa inerente la copertura assicurativa integrativa è garantita dalle polizze già attivate dall'A.Re.S.S.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell'Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

OGGETTO: Convenzione tra l'A.Re.S.S. e l'Università degli Studi di Torino (Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute) per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all'Albo dell'Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici giorni consecutivi dal 16.09.2009 al 30.09.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li' 16.09.2009